

Deliberazione 15 giugno 2000

Adozione del regolamento di cui all'articolo 3 della deliberazione dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas 18 febbraio 1999, n. 13/99, e integrazione della medesima deliberazione (deliberazione n. 109/00)

L'AUTORITA' PER L'ENERGIA ELETTRICA E IL GAS

- Nella riunione del 15 giugno 2000,
- Premesso che:
 - l'articolo 3, comma 3.1, della deliberazione dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas (di seguito: l'Autorità) 18 febbraio 1999, n. 13/99 (di seguito: deliberazione n. 13/99), prevede che, entro centoventi giorni dall'entrata in vigore della medesima deliberazione, il gestore della rete di trasmissione nazionale presenti all'Autorità, per l'approvazione, un regolamento recante i criteri per valutare la compatibilità delle richieste di vettoriamento con la salvaguardia della sicurezza di funzionamento del sistema elettrico nazionale;
 - il gestore della rete di trasmissione nazionale non ha potuto provvedere a quanto disposto dall'articolo 3, comma 3.1, della deliberazione n. 13/99, entro la scadenza ivi prevista, in quanto, a quella data, non aveva ancora assunto la titolarità e le funzioni di gestore della rete di trasmissione nazionale ai sensi di quanto previsto dall'articolo 3 del decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79 (di seguito: decreto legislativo n. 79/99);
 - l'articolo 3, comma 3.2, della deliberazione n. 13/99 prevede che, qualora il gestore della rete di trasmissione nazionale non presenti il regolamento di cui al comma 3.1 del medesimo articolo per l'approvazione, l'Autorità adotta il regolamento sentiti, ove ritenuto necessario, i gestori delle reti stabilite sul territorio nazionale;
 - nel corso della predisposizione del regolamento di cui sopra, è emersa altresì la necessità di integrare la disciplina contenuta nella deliberazione n. 13/99 con riferimento alle modalità per la richiesta del servizio di vettoriamento dell'energia elettrica e per la valutazione della compatibilità della medesima con la salvaguardia della sicurezza di funzionamento del sistema elettrico nazionale;
 - l'Autorità ha diffuso il documento per la consultazione approvato in data 9 febbraio 2000 "Regolamento recante procedure e criteri ai fini della valutazione della compatibilità delle richieste di vettoriamento con la salvaguardia della sicurezza di funzionamento del sistema elettrico nazionale" (di seguito: documento per la consultazione);

- Visti:
 - la legge 14 novembre 1995, n. 481;
 - il decreto legislativo n. 79/99;
- Visto il decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato 25 giugno 1999, recante la determinazione dell'ambito della rete elettrica di trasmissione nazionale, pubblicato nel Supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale, Serie generale, n. 151 del 30 giugno 1999;
- Viste:
 - la deliberazione n. 13/99;
 - la deliberazione dell'Autorità 15 giugno 2000, n. 108/00, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale, Serie generale, n. 151 del 30 giugno 2000;
- Considerato che:
 - la società Gestore della rete di trasmissione nazionale Spa (di seguito: gestore della rete di trasmissione nazionale) ha trasmesso all'Autorità, con lettera in data 1 ottobre 1999 (prot. GRTN/P/50155), un documento recante criteri tecnici ai fini della verifica di compatibilità delle richieste di vettoriamento con la salvaguardia della sicurezza di funzionamento del sistema elettrico nazionale;
 - in mancanza del regolamento di cui all'articolo 3, comma 3.1, della deliberazione n. 13/99, i gestori delle reti, ai fini della valutazione della compatibilità delle richieste di vettoriamento con la salvaguardia della sicurezza di funzionamento del sistema elettrico nazionale, hanno adottato il criterio di sicurezza N-1, e che il gestore della rete di trasmissione nazionale, nel documento "Massima capacità di trasporto di energia elettrica in importazione sulle reti di interconnessione con l'estero: rapporto concernente gli ulteriori adempimenti del gestore della rete di trasmissione nazionale previsti dalla delibera n. 179/99", inoltrato all'Autorità con lettera in data 18 aprile 2000 (prot. gestore della rete di trasmissione nazionale AD/P/20000039), ha indicato l'idoneità di tale criterio ai fini della verifica della salvaguardia della sicurezza di funzionamento del sistema elettrico nazionale;
 - l'UCTE (*Union pour la Coordination du Transport de l'Electricité*) ha raccomandato l'adozione del criterio di sicurezza N-1 che garantisce adeguati livelli di sicurezza e di interoperabilità delle reti interconnesse;
- Considerate le osservazioni inviate dai soggetti interessati a seguito della diffusione del documento per la consultazione;
- Ritenuto che:
 - ai fini della valutazione della compatibilità delle richieste di vettoriamento con la salvaguardia della sicurezza di funzionamento del sistema elettrico nazionale sia

opportuno confermare l'adozione del criterio di sicurezza N-1 su proposta del gestore della rete di trasmissione nazionale, il quale rimane responsabile della sicurezza di funzionamento del medesimo sistema elettrico;

- la disciplina del servizio di vettoriamento debba, altresì, includere la definizione delle modalità per la presentazione delle richieste di vettoriamento, per la valutazione delle medesime da parte dei gestori delle reti stabilite sul territorio nazionale nonché per l'assolvimento da parte del gestore della rete di trasmissione nazionale del compito di coordinamento tra i gestori delle reti interessate e che, pertanto, sia necessario integrare la deliberazione n. 13/99 tenendo conto di tali ulteriori aspetti;
- l'Autorità attraverso la diffusione del documento per la consultazione abbia dato l'opportunità ai gestori delle reti stabilite sul territorio nazionale di inviare osservazioni e suggerimenti, ai sensi di quanto previsto dall'articolo 3, comma 3.2, della deliberazione n. 13/99;

DELIBERA

Titolo I

*Disposizioni generali ed adozione del regolamento di cui all'articolo 3
della deliberazione dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas
18 febbraio 1999, n. 13/99*

Articolo 1

Definizioni

Ai fini della presente deliberazione si applicano le definizioni contenute all'articolo 2 del decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79, all'articolo 1 della deliberazione dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas 15 giugno 2000, n. 108/00, integrate come segue:

- a) corrente limite di funzionamento permanente di un elemento di rete è il valore efficace massimo di corrente che l'elemento può trasportare in maniera continua per un tempo indeterminato;
- b) corrente limite di funzionamento transitorio di un elemento di rete è il valore efficace massimo di corrente che l'elemento può trasportare per un tempo definito a partire da condizioni di funzionamento prestabilite;
- c) criterio N-1 è il criterio di sicurezza che prevede che, in tutte le situazioni di funzionamento di una rete, la perdita di un qualsiasi elemento non comporti il superamento delle correnti limite di funzionamento degli altri elementi della rete medesima;
- d) esercizio è l'utilizzazione degli impianti elettrici componenti le reti elettriche secondo procedure codificate. Dell'esercizio fanno parte: la conduzione degli impianti, il pronto intervento, la messa fuori servizio ed in sicurezza, le ispezioni ed il monitoraggio sugli impianti;
- e) interconnessione di reti elettriche è il collegamento fra reti elettriche necessario al trasferimento di energia elettrica;

- f) interoperabilità di reti elettriche o connessione operativa tra reti elettriche sono le condizioni operative di due o più reti interconnesse, determinate dalle attività di gestione, esercizio, manutenzione e sviluppo delle stesse, in cui è garantito il funzionamento coordinato delle reti medesime;
- g) manutenzione è l'insieme delle operazioni e degli interventi finalizzati al mantenimento o al ripristino dell'efficienza e del buon funzionamento degli impianti elettrici, avuto riguardo al decadimento delle prestazioni;
- h) programma orario è il profilo temporale di potenza elettrica impegnata ai fini del vettoriamento;
- i) rete di distribuzione è una qualunque rete con obbligo di connessione di terzi fatta eccezione per la rete di trasmissione nazionale, ivi incluse le porzioni limitate della medesima, nonché per la porzione della rete di proprietà della società Ferrovie dello Stato Spa non facente parte della rete di trasmissione nazionale;
- j) rete elettrica è il complesso di impianti, linee e stazioni per la movimentazione di energia elettrica e la fornitura dei necessari servizi ausiliari;
- k) richiesta di vettoriamento è l'istanza di attivazione di un vettoriamento ovvero di modifica dei punti di consegna e di riconsegna di un contratto di vettoriamento in essere;
- l) sicurezza intrinseca è la condizione operativa di una rete elettrica in cui, in tutte le situazioni di funzionamento, non sono presenti violazioni delle correnti limite di funzionamento permanente e transitorio degli elementi della rete;
- m) sviluppo è l'insieme degli interventi sulla rete elettrica che comportano un adeguamento o un potenziamento della capacità di trasporto, trasformazione, connessione e interconnessione, ovvero un incremento della flessibilità operativa della rete o una dismissione di elementi di rete;
- n) valutazione di compatibilità è la valutazione della compatibilità delle richieste di vettoriamento con la salvaguardia della sicurezza di funzionamento del sistema elettrico nazionale;
- o) verifica di interoperabilità è la verifica della compatibilità delle richieste di vettoriamento con l'interoperabilità delle reti elettriche;
- p) verifica di sicurezza intrinseca è la verifica della compatibilità delle richieste di vettoriamento con la sicurezza intrinseca;
- q) vettoriamento internazionale è il vettoriamento che prevede almeno un punto di consegna o di riconsegna situato al di fuori del territorio nazionale.

Articolo 2

*Adozione del regolamento di cui all'articolo 3
della deliberazione n. 13/99*

È adottato il “Regolamento recante i criteri per valutare la compatibilità delle richieste di vettoriamento con la salvaguardia della sicurezza di funzionamento del sistema elettrico nazionale” allegato come parte integrante e sostanziale della presente deliberazione (Allegato A).

Titolo II

Integrazioni della deliberazione n. 13/99 e disposizioni finali

Articolo 3

Integrazioni dell'articolo 3 della deliberazione n. 13/99

All'articolo 3 della deliberazione n. 13/99 sono aggiunti i seguenti commi:

- “3.4 Sono tenuti all'applicazione del regolamento di cui ai precedenti commi, di qui in poi denominato “regolamento di sicurezza”, i seguenti gestori delle reti stabilite sul territorio nazionale:
- a) il gestore della rete di trasmissione nazionale;
 - b) i gestori di porzioni limitate della rete di trasmissione nazionale, di cui all'articolo 3, comma 7, del decreto legislativo n. 79/99;
 - c) i gestori delle reti di distribuzione aventi tensione superiore a 120 kV di cui all'articolo 3, comma 3, del decreto del Ministro dell'industria 25 giugno 1999;
 - d) i gestori delle reti di distribuzione in alta tensione aventi tensione non superiore a 120 kV;
 - e) i gestori delle reti di distribuzione in media e bassa tensione di cui all'articolo 9 del decreto legislativo n. 79/99, ivi inclusi i gestori delle piccole reti isolate, di cui all'articolo 7 del decreto legislativo n. 79/99.
- 3.5 La società Ferrovie dello Stato Spa e sue aventi causa applicano il regolamento di sicurezza con riferimento alle proprie reti elettriche non facenti parte della rete di trasmissione nazionale, tenuto conto dell'esigenza di continuità del servizio da esse svolto.
- 3.6 Oggetto del regolamento di sicurezza sono i criteri tecnici che i gestori delle reti di cui ai precedenti commi 3.4 e 3.5 devono seguire per valutare la compatibilità delle richieste di vettoriamento con la salvaguardia della sicurezza di funzionamento del sistema elettrico nazionale ai fini dell'accettazione o del rifiuto delle medesime richieste.
- 3.7 Il rispetto di tutti i criteri contenuti nel regolamento di sicurezza costituisce condizione necessaria ai fini dell'accettazione delle richieste di vettoriamento.
- 3.8 Al fine di garantire la salvaguardia della sicurezza di funzionamento del sistema elettrico nazionale, i gestori delle reti di cui ai precedenti commi 3.4 e 3.5 effettuano per ciascuna richiesta di vettoriamento:
- a) la verifica di sicurezza intrinseca delle reti nelle quali si trovano i punti di consegna o di riconsegna relativi al singolo vettoriamento, in relazione agli impegni di potenza corrispondenti al programma orario della richiesta di vettoriamento;
 - b) la verifica di interoperabilità delle reti, anche se sulle medesime reti non si trovano punti di consegna o di riconsegna, interessate dai flussi fisici

di potenza corrispondenti al programma orario della richiesta di vettoriamento.

- 3.9 Al fine di garantire la prevedibilità del processo di verifica, i gestori delle reti di cui ai precedenti commi 3.4 e 3.5 hanno l'obbligo di effettuare la valutazione della compatibilità delle richieste di vettoriamento entro tempi definiti e certi.”

Articolo 4

Integrazioni dell'articolo 4 della deliberazione n. 13/99

- 4.1 All'articolo 4 della deliberazione n. 13/99, dopo il comma 4.2, sono aggiunti i seguenti commi:

“4.2**bis** Il richiedente presenta, anche su supporto informatico, la richiesta di vettoriamento recante i dati e le informazioni di cui al successivo comma 4.2**ter** al gestore della rete di cui al precedente comma 4.2.

4.2**ter** Il richiedente, ai fini della valutazione di compatibilità, deve indicare:

- a) data proposta di inizio e durata del vettoriamento;
- b) per i punti di consegna e riconsegna situati nell'ambito del territorio nazionale:
 - i) localizzazione dei punti di consegna ed indicazione dei relativi livelli di tensione nominale nei siti di connessione, unitamente all'identità del gestore di rete interessato;
 - ii) localizzazione dei punti di riconsegna ed indicazione dei relativi livelli di tensione nominale nei siti di connessione, unitamente all'identità del gestore di rete interessato;
 - iii) programma orario della potenza contrattualmente impegnata nei punti di consegna;
 - iv) programma orario della potenza contrattualmente impegnata nei punti di riconsegna;
 - v) ogni elemento informativo, con riferimento ai punti di consegna e di riconsegna, utile ai fini della valutazione di compatibilità, anche in funzione dei programmi di manutenzione degli impianti di consegna e riconsegna, quali ad esempio ciclicità produttive stagionali, di processo, fermate obbligatorie, e che permetta comunque al gestore della rete in cui si trovano i punti di consegna o di riconsegna di coordinare la manutenzione delle infrastrutture di rete con le indisponibilità degli impianti di consegna e riconsegna del vettoriamento;
 - vi) schemi circuitali con indicazione precisa dei punti di consegna e di riconsegna.
- c) per i punti di consegna situati all'estero:
 - i) localizzazione dei punti di consegna all'estero;
 - ii) identità dei gestori delle reti di trasmissione dei Paesi confinanti direttamente connesse con la rete di trasmissione nazionale che rendono disponibile l'energia elettrica vettoriata;
 - iii) programma orario dell'energia elettrica destinata al vettoriamento internazionale reso disponibile alla frontiera elettrica italiana al

gestore della rete di trasmissione nazionale dai gestori di cui al precedente punto ii);

- d) per i punti di riconsegna situati all'estero:
 - i) localizzazione dei punti di riconsegna all'estero;
 - ii) identità dei gestori delle reti di trasmissione dei Paesi confinanti direttamente connesse con la rete di trasmissione nazionale che ritirano l'energia elettrica vettoriata;
 - iii) programma orario dell'energia elettrica destinata al vettoriamento internazionale reso disponibile alla frontiera elettrica italiana dal gestore della rete di trasmissione nazionale ai gestori di cui al precedente punto ii).

4.2^{quater} Il gestore della rete di cui al precedente comma 4.2 esamina la richiesta di vettoriamento verificando la completezza delle informazioni contenute, ai fini della valutazione di compatibilità della richiesta medesima. Qualora il gestore della rete di trasmissione nazionale non disponga diversamente, il gestore di cui al precedente comma 4.2 invia la richiesta di vettoriamento per conoscenza al gestore della rete di trasmissione nazionale, fatta eccezione per i casi previsti al successivo comma 4.17.”

4.2 All'articolo 4 della deliberazione n. 13/99, dopo il comma 4.7, sono aggiunti i seguenti commi:

“4.8 Il gestore della rete di trasmissione nazionale partecipa alla valutazione di compatibilità sulla base delle disposizioni contenute nel regolamento di sicurezza ed è responsabile della verifica di interoperabilità e del necessario coordinamento tra i gestori delle reti interessate che svolgono la verifica di sicurezza intrinseca.

4.9 Il gestore della rete di trasmissione nazionale consente, per quanto di sua competenza, il rispetto dei tempi previsti dal presente articolo.

4.10 Il gestore della rete di trasmissione nazionale, qualora il vettoriamento oggetto della richiesta interessi reti gestite da due o più gestori di cui al precedente articolo 3, commi 3.4 e 3.5 e, nel caso di vettoriamento internazionale:

- a) individua i gestori delle reti interessate dal vettoriamento oggetto della richiesta, anche nel caso in cui tali reti non siano sede di punti di consegna o riconsegna;
- b) definisce con i gestori delle reti di cui alla precedente lettera a), relativamente al periodo interessato dal vettoriamento o, comunque, per un periodo di tempo minimo di tre anni:
 - i) le condizioni previsionali delle rispettive reti interessate dal vettoriamento, anche in accordo al piano di sviluppo per esse previsto;
 - ii) le situazioni di funzionamento più rappresentative, tenendo conto dei possibili schemi di rete, anche in relazione ai piani di indisponibilità programmata, delle diverse condizioni di generazione e di fabbisogno previste e dei preesistenti contratti di fornitura di energia elettrica, ivi inclusi quelli di vettoriamento;

- c) fornisce ai gestori delle reti di cui alla precedente lettera a) i dati relativi alle altre reti interconnesse, necessari per la verifica di sicurezza intrinseca;
 - d) esegue la verifica di interoperabilità delle reti interconnesse, analizzando la compatibilità della richiesta medesima relativamente alle parti delle reti prossime ai punti di interconnessione delle reti medesime.
- 4.11 Nel caso di richieste di vettoriamento internazionale, il gestore della rete a cui perviene ciascuna richiesta invia, entro tre giorni dal ricevimento, la medesima richiesta al gestore della rete di trasmissione nazionale, che effettua la valutazione di compatibilità relativamente all'interconnessione con l'estero. Il gestore della rete di trasmissione nazionale, nel valutare la compatibilità delle richieste di vettoriamento internazionale, tiene conto dei regolamenti e della normativa tecnica vigente presso i gestori delle reti di trasmissione dei paesi confinanti ed interconnesse con il sistema elettrico italiano, in quanto applicabili. Il risultato delle suddette valutazioni è vincolante ai fini della compatibilità della richiesta di vettoriamento.
- 4.12 I gestori delle reti di cui al precedente comma 4.10, lettera a), effettuano, sotto la propria responsabilità, la verifica di sicurezza intrinseca della richiesta di vettoriamento, utilizzando i criteri previsti dal regolamento di sicurezza, e comunicano i risultati al gestore della rete di trasmissione nazionale entro cinque giorni dal ricevimento dei dati di cui al precedente comma 4.10, lettera c).
- 4.13 Il gestore della rete di trasmissione nazionale trasmette al gestore della rete cui è pervenuta la richiesta di vettoriamento l'esito delle verifiche di cui ai precedenti commi 4.10, lettera d), e 4.12.
- 4.14 Nel caso in cui, in esito alla valutazione di compatibilità, la richiesta di vettoriamento risulti compatibile con la salvaguardia della sicurezza di funzionamento del sistema elettrico nazionale, il gestore della rete cui è pervenuta detta richiesta provvede, qualora il gestore della rete di trasmissione nazionale, in qualità di coordinatore dei gestori interessati dal vettoriamento ai sensi del precedente comma 4.7, non disponga diversamente, ad allegare gli esiti della suddetta valutazione alla proposta contrattuale trasmessa al richiedente secondo le modalità previste dal presente articolo ovvero al contratto di vettoriamento in essere in caso di modifica degli impegni contrattuali nei punti di consegna o di riconsegna.
- 4.15 Nel caso in cui, in esito alla valutazione di compatibilità, la richiesta di vettoriamento risulti incompatibile con la salvaguardia della sicurezza di funzionamento del sistema elettrico nazionale per motivi ascrivibili a violazioni dei criteri tecnici contenuti nel regolamento di sicurezza, il gestore della rete cui è pervenuta la richiesta rifiuta la medesima, ai sensi del precedente articolo 3, comma 3.3, e del precedente comma 4.5, e ne dà comunicazione all'Autorità ed al richiedente.
- 4.16 Nel caso in cui, in esito alla valutazione di compatibilità, la richiesta di vettoriamento risulti incompatibile con la salvaguardia della sicurezza di funzionamento del sistema elettrico nazionale per motivi tecnici specifici della rete interessata, pur non evidenziando violazioni dei criteri tecnici

contenuti nel regolamento di sicurezza, il gestore della rete cui è pervenuta la richiesta ne dà comunicazione all’Autorità ed al richiedente, fornendo le motivazioni che hanno determinato la valutazione di incompatibilità.

- 4.17 Nel caso in cui la richiesta di vettoriamento interessi esclusivamente una rete in media o bassa tensione gestita da un solo gestore, e in cui la distanza in linea d’aria tra ciascun punto di consegna e ciascun punto di riconsegna, in tutte le possibili combinazioni fra di essi, sia inferiore a 20 km, la verifica di interoperabilità può essere omessa ed il gestore della rete verifica solo la sicurezza intrinseca, secondo le modalità previste nel presente articolo ed in base ai criteri tecnici contenuti nel regolamento di sicurezza.”

Articolo 5

Disposizioni finali

La presente deliberazione viene pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana ed entra in vigore il giorno della sua pubblicazione.

Milano, 15 giugno 2000

Il Presidente: P. Ranci